

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022**



COMUNE di ARIGNANO

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria ed economica.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. L'Amministrazione non prevede aumenti dei tributi locali rispetto alle aliquote e tariffe vigenti fatta eccezione per gli incrementi della TARI, finalizzati a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

Il comma 738 della Legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Si tratta di una semplificazione che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni, come il Comune di Arignano, che l'hanno applicata.

Il gettito è stato, pertanto, previsto invariato e calcolato applicando le aliquote d'imposta vigenti, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), a cui il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, prevede entro il 31 dicembre 2019 la definizione dei piani finanziari e l'approvazione delle entrate tariffarie, secondo la nuova metodologia approvata.

Il testo, tutt'altro che agevole della suddetta delibera, oltre ai dubbi interpretativi già emersi, nonché i tempi ridotti per l'approvazione, rendono praticamente impossibile il recepimento delle novità in questione entro il 2019.

Al riguardo si evidenzia che, come rilevato dalla Memoria ARERA del 21 ottobre 2019 per la VI^a Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in considerazione degli adempimenti in capo agli Enti Locali, l'Autorità ritiene auspicabile un superamento della disposizione che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tale proposito ARERA ritiene che un differimento del predetto termine, al 30 aprile 2020, consentirebbe agli enti un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale.

E' comunque ad oggi estremamente difficile determinare con esattezza il costo del servizio rifiuti per l'anno 2020.

Nel preventivo sarà tuttavia garantita la copertura integrale da Tari dei costi del servizio, obbligo peraltro rafforzato dall'art. 243-bis, comma 8, lett. c) del D.Lgs. 267/00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:

la stima del gettito atteso viene fatta a norma del terzo decreto correttivo dell'armonizzazione (Dm Economia del 1° dicembre 2015) ha modificato il principio della competenza finanziaria potenziata (punto 3.7.5), nella parte che disciplina l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Per queste entrate, in particolare, è stata tolta la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, limitando quindi l'accertamento all'importo delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Il termine del 30 aprile dell'anno successivo è compatibile per tributi riscossi per autoliquidazione del contribuente come Imu e Tasi, mentre non lo è per l'addizionale comunale all'Irpef, che vede affluire le riscossioni anche oltre il termine del rendiconto. Ferma restando l'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati, è intenzione confermare anche per il 2020 l'aliquota in misura del 0.5%, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.360/1998. Il gettito è così previsto:

Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Euro 86.277,86	Euro 95.326,39	Euro 87.487,51	Euro 84.487,49

ICP-TOSAP-AFFISSIONI PUBBLICITA'. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture. Il canone sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti. Le previsioni di bilancio sono state effettuate a gettito invariato.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE:

con la manovra 2020 vengono introdotti i nuovi criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale. Il decreto fiscale (articolo 57, comma 1, D.L. 124/2019) riscrive il sistema perequativo utilizzato dal 2017.

Il sistema attuale prevede percentuali progressivamente crescenti di perequazione: del 20% del 2015, del 30% nel 2016, del 40% nel 2017, del 45% nel 2018, del 60% del 2019, dell'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021.

Con la novità introdotta dal decreto fiscale si riduce la percentuale di riparto su base perequativa prevista per l'anno 2019, dal 60 al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo, a partire dal 2020.

L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030.

Il criterio perequativo di distribuzione del fondo resta confermato nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per l'applicazione dei criteri perequativi, inoltre, è rideterminato per il 2019 l'ammontare massimo della capacità fiscale perequabile nella misura del 50% della cifra complessiva della capacità fiscale da perequare (target perequativo). A partire dal 2020 la quota viene via via incrementata del 5% annuo, fino a raggiungere il 100% dal 2029. Con il sistema a regime, dal 2030 la quota del fondo distribuita in base a fabbisogni e capacità fiscali sarà pari al 100% delle capacità fiscali.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Il fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio è stato quantificato sulla base dei dati divulgati sul sito del Ministero dell'Interno, direzione centrale per la finanza locale.

PRINCIPALI PROVENTI DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

Diritti di segreteria edilizia

Sulle domande di permessi di costruire e sui documenti di inizio attività sono dovuti al Comune diritti compresi tra un minimo di 40,00 euro ed un massimo di 700,00 euro.

Proventi mensa

Il Comune garantisce il servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia e primarie presenti sul territorio comunale. Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo-pasto della scuola, in

quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

A riguardo della mensa del personale docente statale impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni durante la refezione scolastica nelle scuole gestite dagli enti locali, lo Stato rimborsa una quota secondo lo stanziamento di bilancio ex legge 4/99. Il personale docente non rimborsa la quota a suo carico in quanto la mensa è considerata servizio.

Il contributo dello Stato per le mense gratuite per il personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti è assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio (art. 7.41 D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12).

Trasporto scolastico

Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico che collega tutte le aree residenziali del territorio alle scuole primarie, secondarie di I grado. Il servizio è gestito in Convenzione con lo Scuolabus di proprietà del Comune di Moncucco T.se.

I proventi sono stati quantificati sulla base del numero medio delle richieste annuali.

Proventi Servizi Cimiteriali

All'interno del territorio di Arignano insiste una Casa di Cura denominata "Villa Adriana" la quale annovera al suo interno un reparto dedicato alle lungodegenze.

La gestione dei ricoveri avviene a seguito delle richieste inviate alla Casa di Cura da parte di altre Strutture di Ricovero o di Medici Specialisti, i quali possono anche concludersi con l'exitus.

Da una stima di tali eventi annuali, circa un centinaio, e dai relativi proventi derivanti dai diritti comunali sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto delle salme al di fuori del territorio comunale, di inumazione nel cimitero cittadino, di rilascio certificazioni nonché di redazione di pratiche cimiteriali varie a carico dell'ente, si stima un introito di euro 14.000 per l'anno 2020.

Principali proventi derivanti dalla gestione dei beni

I proventi dei beni dell'ente iscritti in bilancio si riferiscono anche ad affitti, canoni di concessione di utilizzo di immobili comunali per una cifra di stima pari a euro 5.000 per l'anno 2020.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- Per le spese di personale sono state prudentemente considerate le spese derivanti dai rinnovi contrattuali previsti dal DDL 2020
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica;

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un

anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Nonostante sia prevista la facoltà di calcolare tale fondo nel 2020 e nel 2021 al 90%, a seguito dell'importo degli accantonamenti perdite su crediti TARI (che comunque non può superare il valore massimo dell'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si è deciso di accantonare la proposta di seguito selezionata per il Bilancio di Previsione 2020/2022.

Riepilogo F.C.D.E. Fase Selezionata			
Tipologia Fase	Competenza		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
F.C.D.E. (Competenza)	38.683,74	37.279,84	37.279,84
% da Applicare	100,00	100,00	100,00
Importo F.C.D.E.	38.683,74	37.279,84	37.279,84

Si evidenzia che:

- per le entrate derivanti dalle sanzioni da codice della strada si è ricostruita, relativamente agli anni non disciplinati dal D.Lgs. 118/2011, la consistenza effettiva dei crediti con riferimento agli esercizi considerati utilizzando dati extra-contabili forniti dai responsabili dei procedimenti di entrata, poiché negli esercizi precedenti la contabilizzazione avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa e non si disponeva della serie storica degli accertamenti di entrata;

- a fini prudenziali si è applicata la medesima percentuale di svalutazione anche ai proventi derivanti da attività di accertamento su strade non di proprietà dell'ente (Provincia) da ripartire in misura pari al 50% ed ai proventi violazione codice della strada da imprese;

- la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili sia in ordine alla loro natura giuridica, sia da un punto di vista contabile, si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza;

- analogo ragionamento è stato fatto per i proventi da verifica e controllo ICI/IMU ed i proventi da verifica e controllo IMU;

FONDI DI RISERVA

A) Fondo di riserva di competenza

L'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Utilizzo del fondo

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

La previsione di bilancio

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

Per quanto riguarda le spese **in conto capitale** le previsioni sono state formulate:

sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2019 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a € 185.998,34 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Tuttavia la parte disponibile agli investimenti, a seguito degli accantonamenti previsti la FCDE e dal fondo contenzioso, risulta essere € **144.314,60**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2019-2020 per il Bilancio Anno 2020-2022)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	358.947,60
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	130.715,23
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	880.972,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	957.065,77
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	413.569,89
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	227.571,55
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	185.998,34

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	38.683,74
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	3.000,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	41.683,74
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	144.314,60
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARIGNANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	305.012,00	531.517,84	0,00	836.529,84
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante appalti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	109.988,00	0,00	0,00	109.988,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	415.000,00	531.517,84	0,00	946.517,84

Il referente del programma

(RAZETTO Arch. Piera)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Codice Istat			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
2019	ARCH. RAZETTO PIERA	no	no	0011	001	012	ITC011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	1	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2020	ARCH. RAZETTO PIERA	no	no	0011	001	012	ITC011	ALTRO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	SISTEMAZIONE DI VIA DELL'INDUSTRIA	2	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2021	ARCH. RAZETTO PIERA	no	no	0011	001	012	ITC011	ALTRO	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO	ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO DELLA SERRA IN CENTRO ABITATO - COMUNE DI ARIGNANO	1	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
2021	ARCH. RAZETTO PIERA	no	no	0011	001	012	ITC011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	2	0,00	132.517,84	0,00	0,00	132.517,84
												415.000,00	531.517,84	0,00	0,00	946.517,84

Il referente del programma
(ARCH. RAZETTO PIERA)

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
 - previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
 - riflessi della manovra tributaria;
- per quanto riguarda la spesa in relazione a:
- ai debiti maturati;
 - flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)

- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

MUTUI – PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2020

Istituto Mutuante	Somma mutuata	OGGETTO DEL MUTUO	Saggio Inter.	Periodo di Ammortamento			Quota Capitale		Quota Interessi		Annualita'	Residuo debito all' 1-1-2020
				Anni	dal	al	Voce B.	Importo	Voce B.	Importo		
Cassa Deposito-Prestiti	223.311,28	Num. Pos.: 4438305/00 - IMPIANTI SPORTIVI	4,450%	13	2011	2023	11.050 / 2 / 1	19.339,14	2.370 / 2 / 1	3.468,96	22.808,12	82.735,95
Totale Voce Q. Interessi								19.339,14		3.468,96	22.808,12	82.735,95
Cassa Deposito-Prestiti	90.303,27	Num. Pos.: 4445279/00 - OPERE VIABILITA' COMUNALI	4,750%	13	2011	2023	11.050 / 2 / 1	7.874,90	2.810 / 4 / 1	1.515,18	9.390,08	33.844,22
Cassa Deposito-Prestiti	73.681,81	Num. Pos.: 4438307/00 - STRADE COMUNALI	4,450%	13	2011	2023	11.050 / 2 / 1	6.380,97	2.810 / 4 / 1	1.144,59	7.525,56	27.298,82
Totale Voce Q. Interessi								14.255,87		2.659,77	16.915,64	61.143,04
Cassa Deposito-Prestiti	191.590,32	Num. Pos.: 4490418/00 - CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	4,402%	16	2011	2028	11.050 / 2 / 1	12.528,89	4.130 / 2 / 1	4.279,83	16.808,32	100.318,28
Totale Voce Q. Interessi								12.528,89		4.279,83	16.808,32	100.318,28
Cassa Deposito-Prestiti	79.692,56	Num. Pos.: 4515258/00 - CIMITERO	4,870%	18	2011	2028	11.050 / 2 / 1	4.396,89	4.240 / 2 / 1	2.301,35	6.698,24	48.341,62
Totale Voce Q. Interessi								4.396,89		2.301,35	6.698,24	48.341,62
Cassa Deposito-Prestiti	100.621,03	Num. Pos.: 4429002/00 - IMMOBILE COMUNALE	4,500%	13	2011	2023	11.050 / 2 / 1	8.724,12	800 / 2 / 1	1.583,77	10.307,88	37.351,58
Totale Voce Q. Interessi								8.724,12		1.583,77	10.307,88	37.351,58
TOTALE :								59.244,71		14.293,48	73.538,20	329.890,47

La presente Nota Integrativa è stata redatta esercitando il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, e si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle entrate e delle spese preventivate entrata accertata con il presente documento.

Il Responsabile Finanziario del Comune di Arignano

Dott. Roberto INFERRERA